

Sommario

VisitINPS Scholars: online il bando “Visit PNRR-Lavoro”	2
Gestione ricongiunzioni: scambio telematico INPS e Casse previdenziali	3
Comunicazioni e scadenze: stop estivo per il fisco	4
Quesito: Lavori condominiali e percentuale di detrazione	5
Caldo eccessivo: più ispezioni ad agosto in edilizia e agricoltura	6
Semplificazione dei controlli sulle imprese: dal 2 agosto debutta la diffida amministrativa	7
Mimit, attivato il Fondo per la realizzazione dell’IPCEI “Idrogeno3”	9

VisitINPS Scholars: online il bando “Visit PNRR-Lavoro”

Pubblicato il bando di selezione per la definizione di una graduatoria di idonei finalizzata all’assegnazione di progetti di ricerca nell’ambito del programma “Visit PNRR-Lavoro”.

Con deliberazione CdA 24 luglio 2024 n. 65 è stato approvato il [bando](#) di selezione per la definizione di una graduatoria di idonei finalizzata all’assegnazione di progetti di ricerca nell’ambito del programma “Visit PNRR-Lavoro”.

Questi progetti hanno ad oggetto le valutazioni in itinere ed ex post del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

La scadenza del termine per presentare le domande di partecipazione è fissata alle 16 (ora italiana) del 27 settembre 2024

Fonte INPS.it

Gestione ricongiunzioni: scambio telematico INPS e Casse previdenziali

L'Istituto comunica l'operatività dello scambio telematico di comunicazioni riguardanti la facoltà di ricongiunzione contributiva.

Con il [messaggio 31 luglio 2024, n. 2770](#) l'Istituto comunica che da settembre gli iscritti all'ENPAM e alla Cassa Geometri potranno attivare la facoltà di ricongiunzione contributiva ricorrendo esclusivamente al canale telematico.

La convenzione quadro, adottata con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione 19 aprile 2023, n. 56, diventa esecutiva, grazie alla collaborazione informatica che si è realizzata tra l'Istituto, l'ENPAM e la Cassa Geometri.

Il messaggio richiama il contributo fondamentale offerto dai partner e illustra nel dettaglio le fasi relative allo scambio telematico.

Fonte INPS.it

Comunicazioni e scadenze: stop estivo per il fisco

Da parte dell'Agenzia sono sospesi, tra l'altro, gli invii degli atti sui controlli automatizzati e formali e le comunicazioni per i redditi soggetti a tassazione separata

Sta per scattare lo stop a comunicazioni e inviti da parte dell'Agenzia, salvo specifici casi di indifferibilità e urgenza. A partire da domani giovedì 1° agosto e fino a mercoledì 4 settembre, sono inoltre sospesi i termini per alcuni versamenti. Come indicato dal decreto Adempimenti ([articolo 10](#), comma 1, Dlgs n. 1/2024) quest'anno sono previsti due periodi di sospensione, in cui è precluso all'Agenzia l'invio di alcune tipologie di atti.

Nel dettaglio dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre l'amministrazione fiscale non potrà trasmettere i seguenti atti:

- le comunicazioni sui controlli automatizzati ([articoli 36-bis](#) del Dpr n. 600/1973 e [54-bis](#) del Dpr n. 633/1972)
- le comunicazioni sui controlli formali ([articolo 36-ter](#) del Dpr n. 600/1973)
- le comunicazioni concernenti gli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi a tassazione separata ([articolo 1](#), comma 412, della legge n. 311/2004)
- gli inviti all'adempimento ([articolo 1](#), commi da 634 a 636, della legge n. 190/2014).

Solo nei casi in cui sussistano ipotesi di indifferibilità e urgenza è possibile richiedere una deroga all'ordinario regime di sospensione. A titolo esemplificativo, come indicato nella [circolare n. 9/E del 2024](#), possono costituire ipotesi di indifferibilità e urgenza le situazioni in cui sussiste pericolo per la riscossione, l'invio di comunicazioni o atti che prevedono l'inoltro di una notizia di reato (articolo 331 del codice di procedura penale); l'invio di atti destinati a soggetti sottoposti a procedure concorsuali.

Restano ferme inoltre, come indicato dal successivo comma 2 dell'[articolo 10](#) del decreto Adempimenti, le disposizioni contenute nell'[articolo 7-quater](#), comma 17, del DL n. 193/2016, cioè dal 1° agosto al 4 settembre sono sospesi i termini di 30 giorni previsti per il pagamento delle somme da controlli automatizzati, controlli formali e i versamenti relativi ai redditi assoggettati a tassazione separata.

Riguardo invece ai termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle entrate o da altri enti impositori, sospesi dal 1° agosto al 4 settembre, sono esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

Fonte FiscoOggi.it

Quesito: Lavori condominiali e percentuale di detrazione

Vorrei un chiarimento relativamente ai lavori di ristrutturazione condominiali. I versamenti che i condòmini fanno nel 2024 al condominio saranno in parte fatturati dalla ditta esecutrice nel 2024 e parte nel 2025. La mia domanda è: per le somme versate nel 2024 ma fatturate nel 2025 le detrazioni saranno del 50% o 36%?

Se non ci sarà una nuova proroga, la detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici (prevista dall'articolo 16-bis del Tuir) dal 1° gennaio 2025 scenderà dall'attuale misura del 50% a quella del 36%.

Riguardo alle spese per i lavori sulle parti comuni degli edifici residenziali, l'agevolazione spetta con riferimento all'anno di effettuazione del bonifico da parte dell'amministrazione del condominio e non a quello in cui i singoli condòmini versano le proprie quote (sulla base dei millesimi di proprietà) al condominio. Pertanto, i condòmini potranno sicuramente usufruire della detrazione del 50% per i bonifici che l'amministratore del condominio effettuerà nel corso del 2024.

Fonte FiscoOggi.it

Caldo eccessivo: più ispezioni ad agosto in edilizia e agricoltura

Con la nota n. 5752 del 2024, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro stabilisce l'effettuazione di una attività di vigilanza straordinaria nei settori produttivi maggiormente a rischio in presenza di temperature eccessivamente alte, al di sopra dei 35 gradi centigradi. L'INL con l'occasione riepiloga le misure di sospensione e regolarizzazione che dovranno essere adottate in presenza di violazione della normativa prevista in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, nella nota n. 5752 del 25 luglio 2024, avvia un'attività di vigilanza straordinaria, che si svolgerà dall'1 al 31 agosto, per la verifica dell'osservanza delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nei settori più esposti al rischio caldo: agricoltura, florovivaismo, edilizia.

Nel corso dell'attività di vigilanza particolare attenzione sarà riservata alla verifica delle misure di prevenzione previste ed attuate dal datore di lavoro al fine di ridurre al minimo il rischio espositivo.

Qualora in sede di ispezione si riscontri l'assenza della valutazione del rischio specifico o delle misure di prevenzione da porre necessariamente in atto, si procede ad emettere il verbale di prescrizione nonché ad impartire un ordine di Polizia Giudiziaria con la sospensione immediata dei lavori.

Nel corso della vigilanza, l'ispettore avrà quindi cura di verificare la presenza della corretta valutazione dei rischi anche nel PSC (ove previsto) e nei vari POS.

Nei confronti dell'impresa affidataria, laddove essa sia presente, dovrà anche essere accertato l'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 97, co 1, d.lgs. n. 81/2008 di verifica delle condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento e della congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione") emettendo, in caso di accertato inadempimento, apposito verbale di prescrizione ai sensi del d.lgs. n. 758 del 1994.

Fonte IPSOA.it

Semplificazione dei controlli sulle imprese: dal 2 agosto debutta la diffida amministrativa

Con la nota n. 1357 del 2024, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito le prime indicazioni operative per l'effettuazione dell'attività ispettiva secondo quanto previsto dal decreto semplificazione dei controlli sulle attività economiche, in vigore dal 2 agosto 2024. Al centro della nuova disciplina la diffida amministrativa, che prevede la possibilità di porre rimedio alle violazioni sanabili per le quali è prevista la sanzione fino a 5.000 euro qualora si tratti della prima violazione accertata nell'arco di un quinquennio.

Dal 2 agosto 2024 entra in vigore il decreto Semplificazione dei controlli sulle attività economiche (D.Lgs. n. 103/2024) e con esso anche alcune nuove regole in materia di ispezioni e vigilanza in materia di sicurezza, lavoro e legislazione sociale.

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) è tempestivamente intervenuto (INL nota n. 1357 del 2024) per fornire chiarimenti operativi al proprio personale ispettivo e delineare la portata della norma (D.Lgs. n. 103/2024), che prevede collaborazione e interazioni di qualità nell'ambito di tutte le attività di controllo presso i datori di lavoro.

I punti chiave della nuova disciplina

È possibile individuare i punti chiave della norma:

- 1) con riferimento alla programmazione dell'attività di vigilanza, le amministrazioni che hanno il compito di svolgere i controlli, in via preventiva, devono consultare ed alimentare con gli esiti dei controlli il "fascicolo informatico di impresa" tenuto dalle Camere di commercio.
- 2) le amministrazioni programmano i controlli e i relativi accessi ispettivi con intervalli temporali correlati alla gravità del rischio e proprio a tal fine viene previsto che tra un controllo e il successivo debba trascorrere almeno un anno per i soggetti che presentano un rischio basso. Ciò vale con esclusione dei casi di richiesta da parte dell'Autorità giudiziaria o di specifiche segnalazioni di soggetti privati o pubblici. Inoltre, non possono essere effettuate due o più ispezioni diverse sullo stesso operatore economico contemporaneamente, a meno che le amministrazioni non si accordino preventivamente per svolgere una ispezione congiunta.
- 3) salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni per le quali è prevista l'applicazione una sanzione amministrativa pecuniaria non superiore a 5.000 euro, l'organo di controllo, nel caso in cui accerti per la prima volta nell'arco di un quinquennio l'esistenza di violazioni sanabili, diffida l'interessato a:
 - porre termine alla violazione;
 - adempiere alle prescrizioni violate;
 - rimuovere le conseguenze dell'illecito amministrativo entro un termine non superiore a 20 giorni dalla data della notificazione dell'atto di diffida.

In caso di ottemperanza alla diffida, il procedimento sanzionatorio si estingue limitatamente alle inosservanze sanate.

Semplificazione amministrativa

Saranno attivate delle procedure di informazione riguardo gli obblighi ai quali i soggetti controllati sono tenuti e per l'eliminazione di sovrapposizioni e duplicazioni di controlli, tramite l'introduzione di:

- uno schema standardizzato, da parte del Dipartimento della funzione pubblica, per il censimento dei controlli e la pubblicazione, da parte delle PP.AA. nei propri siti istituzionali, del censimento di loro competenza;
- una ricognizione, da parte delle PP.AA. entro il 30 giugno 2025 ed a cadenza triennale, dei controlli operati nell'ultimo triennio e dei relativi esiti anche in relazione alla dimensione e tipologia dei soggetti controllati;
- una elaborazione, da parte del Dipartimento della funzione pubblica, entro il 30 ottobre 2025 ed a cadenza triennale, di un documento contenente il quadro di sintesi dei controlli al fine di individuare aree di sovrapposizione e duplicazione tra i controlli svolti a diversi livelli amministrativi.

Certificazione di basso rischio

Le aziende potranno, su base volontaria, far verificare il livello di rischio dell'attività svolta con riferimento alla sicurezza dei lavoratori, alla protezione ambientale, ad igiene e salute pubblica e sicurezza pubblica.

A rilasciare la certificazione di basso rischio saranno gli organismi di certificazione, ispezione, validazione o verifica, accreditati presso l'Organismo nazionale di accreditamento riconosciuto e firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento (MLA) dell'Associazione di cooperazione europea per l'accREDITamento (EA)"

Il Ministro delle imprese e del made in Italy si occuperà invece del fascicolo informativo d'impresa che gli organi ispettivi dovranno consultare prima di avviare le attività di controllo.

Pur trattandosi di una disciplina diversa da quella che riguarda la [lista di conformità INL](#), è necessario che anche queste informazioni confluiscono nel fascicolo informatico d'impresa al fine di consentire anche alle altre amministrazioni di poter programmare i controlli di competenza nel rispetto dei principi fissati dal legislatore e tenendo conto del fatto che l'iscrizione nella lista di conformità INL avviene solo "previo assenso" del soggetto interessato.

N.B. Non possono essere effettuate due o più ispezioni diverse sullo stesso operatore economico contemporaneamente, a meno che le amministrazioni non si accordino preventivamente per svolgere una ispezione congiunta.

Diffida amministrativa

In presenza di violazioni sanabili per le quali è prevista la sanzione fino a 5.000 euro, qualora si tratti della prima violazione accertata nell'arco di un quinquennio, l'ispettore provvede a diffidare l'interessato a porre termine alla violazione, ad adempiere alle prescrizioni violate e a rimuovere le conseguenze dell'illecito amministrativo entro un termine non superiore a 20 giorni dalla data della notificazione dell'atto di diffida.

N.B. La diffida amministrativa non si applica a violazioni di obblighi o adempimenti che riguardano la tutela della salute, la sicurezza e l'incolumità pubblica e la sicurezza sui luoghi di lavoro.

In particolare:

- in caso di ottemperanza, il procedimento sanzionatorio si estingue limitatamente alle inosservanze sanate, senza dunque alcun addebito sanzionatorio. Nelle ipotesi in cui si accerti contestualmente sia la violazione sia l'avvenuta regolarizzazione, si avrà il medesimo effetto estintivo di cui si darà atto nei relativi atti ispettivi;
- in caso di mancata ottemperanza alla diffida entro il termine indicato, il personale ispettivo procederà direttamente a contestare l'illecito entro novanta giorni dall'accertamento ai sensi dell'art. 14 della L. n. 689/1981.

N.B. Sono escluse dalla applicazione della diffida amministrativa la maxi-sanzione per lavoro irregolare e tutte le sanzioni proporzionali poiché non aventi un limite massimo, nonché le sanzioni previste in materia di orario di lavoro e per la tutela della salute e sicurezza del lavoro ex D.Lgs. n. 81/2008.

Trascurabilità dell'errore sanabile

Il datore di lavoro sottoposto a controllo non è ritenuto responsabile se le violazioni sono commesse per errore sul fatto non determinato da colpa.

Fonte IPSOA.it

Mimit, attivato il Fondo per la realizzazione dell'IPCEI "Idrogeno3"

Urso: "quasi un miliardo di euro per la filiera italiana dell'idrogeno"

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, con apposito decreto, ha disposto l'attivazione del Fondo per sostenere la realizzazione dell'Importante Progetto di Comune Interesse Europeo "Idrogeno 3", noto anche come "IPCEI Hy2Infra", nella catena strategica del valore dell'idrogeno, a seguito della Decisione della Commissione Europea dello scorso 15 febbraio di autorizzare le proposte degli aiuti di Stato di sette paesi europei (Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo e Slovacchia) per un ammontare complessivo di 6,9 miliardi di euro.

L'idrogeno rappresenta una fonte energetica alternativa per il futuro prossimo, offrendo significativi benefici in termini di riduzione delle emissioni nei settori della mobilità, dei trasporti e delle industrie strategiche. Il Fondo IPCEI Idrogeno 3, che ha una disponibilità finanziaria di oltre 994 milioni di euro, è finalizzato all'erogazione di contributi alle imprese italiane coinvolte nella realizzazione dei progetti di sviluppo di una rete europea per l'idrogeno, con particolare attenzione agli investimenti in infrastrutture.

"L'Italia è in prima linea nella sfida dell'idrogeno, quasi un miliardo di euro per la filiera italiana. Un altro importante strumento sulla strada della neutralità tecnologica, con progetti strategici sulla tecnologia green" ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.

Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo alla spesa nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, seguendo le condizioni stabilite dalla Commissione europea.

I beneficiari delle agevolazioni - in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 del Decreto interministeriale 21 aprile 2021 - devono essere regolarmente iscritti al Registro delle Imprese, non essere in liquidazione volontaria, non essere sottoposti a procedure concorsuali, non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà.

Sono esclusi dalle agevolazioni i soggetti, i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, siano stati condannati per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione di servizi e forniture e nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni.

I termini per la presentazione delle istanze saranno aperti, con apposito provvedimento di attuazione, dalla Direzione Generale per incentivi alle imprese del MIMIT, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto del Ministro.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti, i soggetti destinatari dell'intervento possono visitare la pagina del sito ministeriale dedicata all'IPCEI Idrogeno 3 e consultare disposizioni, informazioni e FAQ che saranno pubblicate, o inviare una e-mail all'indirizzo attuazione.ipcei@mimit.gov.it.

Per maggiori informazioni

- [IPCEI Idrogeno 3 \(H2 Infra\)](#)
- [Decreto ministeriale 3 luglio 2024 – Attivazione dell'intervento del Fondo IPCEI per la realizzazione dell'IPCEI Idrogeno 3](#)

Font mimit.gov.it